

## La riforma forense: “ Il tirocinio professionale”

*A cura di Francesco Zigrino*

### **Premessa**

In data 2 febbraio 2013 è entrata ufficialmente in vigore la tanto attesa [Legge 31 dicembre 2012 n. 247](#) rubricata: “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”.

La disposizione legislativa, invocata da tempo dagli avvocati, nasce con l’intento di regolarizzare la professione forense riguardo alcuni aspetti che in precedenza erano poco chiari. Tuttavia, l’inserimento delle molte novità che riguardano i vari aspetti della professione lasceranno spazio a dubbi interpretativi negli addetti ai lavori che in parte il Consiglio nazionale e in parte gli ordini territoriali dovranno chiarire di volta in volta.

Tra le novità di rilievo, anche per i risvolti oggettivi che ne conseguiranno, vi è quella che riguarda il tirocinio professionale e il nuovo esame di abilitazione alla professione di avvocato.

### **Il “nuovo” tirocinio professionale**

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense ha previsto, agli articoli da 41 a 45, le nuove modalità per il corretto svolgimento del tirocinio professionale.

L’art. 41 stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio. Degni di nota appaiono i commi 4, 5, 6 lett. d) e 11) che introducono delle importanti novità: 1) il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse; 2) il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge; 3) il tirocinio può essere svolto presso la facoltà di giurisprudenza per gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso della propria facoltà; 4) durante il tirocinio presso un avvocato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante

avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato, inoltre, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

Riepilogando, il tirocinio deve essere svolto presso uno studio legale in maniera seria e proficua, ma può essere svolto anche presso enti pubblici come l'Avvocatura dello Stato; La durata del tirocinio è di 18 mesi, con la possibilità tra l'altro di frequentare 6 mesi presso la propria facoltà di giurisprudenza in attesa del conseguimento della laurea; al tirocinante spetta un'indennità per l'attività svolta.

Tale disposizione, tuttavia, sarà applicabile solo a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio, già introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012.

Il tirocinio, come già accennato, deve essere svolto osservando gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e i praticanti sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Anche per i tirocinanti è prevista una formazione obbligatoria come per gli avvocati che consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Al termine del periodo di tirocinio professionale l'ordine di iscrizione d'appartenenza rilascia il certificato di compiuto tirocinio indispensabile ai fini della partecipazione all'esame di abilitazione.

### **L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**

La riforma forense ha disciplinato, agli articoli da 46 a 49, il nuovo esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
- c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logica e rigore metodologico dell'esposizione;

- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

La novità più rilevante per quanto riguarda le prove scritte dell'esame è che queste si svolgeranno con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame.

Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto e punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni.

Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Occorre sottolineare che la nuova disciplina per la prova scritta ha eliminato la presenza di testi commentati e con citazioni giurisprudenziali e per la prova orale ha posto come materie obbligatorie oltre a ordinamento e deontologia forense le due procedure e il diritto civile e penale più altre due materie a scelta fra quelle previste.

Anche tale disposizione troverà applicazione a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge.

## **Conclusioni**

L'analisi delle novità introdotte con la nuova disciplina con riferimento al tirocinio professionale e al nuovo esame di abilitazione lasciano spazio a non pochi dubbi e perplessità.

Per ciò che concerne il tirocinio professionale se da un lato merita un plauso l'introduzione di un'indennità da corrispondere al praticante, in passato troppo spesso vessato di lavoro senza alcun riconoscimento economico, dall'altro lato va criticata la riduzione di 6 mesi della pratica, in quanto una pratica proficua, per chi la pratica la svolge seriamente, non può essere ridotta di 6 mesi ai fini dell'acquisizione di tutti quei mezzi per poter poi svolgere correttamente la professione.

La disposizione, anziché eliminare 6 mesi di pratica, dovrebbe prevedere mezzi ed organi efficaci al fine di vigilare con più efficacia sul reale svolgimento della stessa.

L'esame di abilitazione alla professione così come concepito dalla nuova disposizione provoca uno sbarramento di non poco conto per l'accesso alla professione che anziché essere previsto all'inizio (vale a dire in fase di iscrizione all'università, per esempio mediante l'introduzione di test d'ingresso a numero chiuso) è statuito alla fine dopo la conclusione dapprima dell'iter universitario e dopo dello svolgimento della pratica.

Da più parti a tal proposito si invoca l'abolizione di questo esame, l'esame non va assolutamente abolito bensì regolarizzato con criteri più idonei e reali che premiano chi la pratica l'ha veramente svolta in maniera proficua frequentando le aule dei tribunali e redigendo in studio atti e pareri relativi a cause esistenti.

5 giugno 2013

